

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 27-bis della tabella B allegata al DPR 642/1972,

Rep. n. _____ degli atti Privati

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO

DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PISTA DI ATLETICA

DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA SASSO ROSSO A CARCIATO.

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n._____ d.d._____, dichiarata immediatamente eseguibile, tra le parti:

- PANCIERA MARCO, nato a _____ () il _____, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso il Municipio di Dimaro Folgarida - codice fiscale 02401970229 - ed autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza della sopra richiamata deliberazione della Giunta comunale;

- _____, nato a _____ il _____, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione _____, con sede a _____ in _____, codice fiscale _____;

PREMESSO CHE:

il Comune di Dimaro Folgarida è proprietario dei seguenti immobili, destinati ad attività sportiva:

- pista di atletica interna all'impianto sito in Via Sasso Rosso – Frazione Carciato, identificato catastalmente dalle p.ed 557 in C.C. Dimaro e p.ed. 110 in C.C. Carciato;

- palestra presso la scuola elementare di Dimaro Folgarida, quest'ultima identificata dalla p.ed. 158 C.C. Carciato;
- deposito magazzino identificato nella planimetria allegata.

con deliberazione di data _____ n.____ la Giunta comunale ha stabilito di affidare all'Associazione _____ la gestione e la manutenzione ordinaria delle predette strutture e la concessione in uso gratuito per l'esercizio dell'attività sportiva istituzionale propria dell'Associazione, per il periodo di tre annualità decorrenti dal 1.09.2025 al 31.08.2028, prorogabile fino ad un massimo di tre ulteriori annualità.

Sono esclusi dalla presente convenzione il campo da calcio, gli spogliatoi, servizi igienici e magazzini, la tribuna coperta e scoperta tribune e il ristoro ad uso interno, arredi e attrezzature, affidati in gestione all'Associazione Calcistica Solandra Val di Sole ASD giusta deliberazione della Giunta comunale n. 142 dd. 27.08.2025 e relativa convenzione.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il Comune di Dimaro Folgarida, come sopra rappresentato, affida all'Associazione _____, di seguito denominata per brevità "Associazione", che a mezzo del proprio rappresentante legale accetta, la gestione e la manutenzione delle strutture sportive in Dimaro Folgarida, individuate nelle planimetrie allegate, composte da:

- pista di atletica interna all'impianto sito in Via Sasso Rosso – Frazione Carciato, identificato catastalmente dalle p.ed 557 in C.C. Dimaro e p.ed. 110 in C.C. Carciato;
 - magazzino;
 - palestra presso la scuola elementare di Dimaro Folgarida, esclusivamente in orario extrascolastico, identificata dalla p.ed. 158 C.C. Carciato,
 - attrezzature ed arredi come da inventario allegato alla presente convenzione.
2. L'accesso alla palestra presso la scuola elementare e ai locali di servizio è consentito in orario extrascolastico:
- a. dalle ore 17.00 alle ore 22.00 lunedì, martedì e giovedì;
 - b. dalle ore 13.00 alle ore 22.00 mercoledì e venerdì;
 - c. dalle ore 8.00 alle ore 22.00 sabato e domenica.
 - d. dalle ore 8.00 alle ore 22.00 tutti i giorni nel periodo di sospensione del periodo estivo e durante le festività.
3. Sono esclusi dalla presente convenzione il campo da calcio, gli spogliatoi, servizi igienici e magazzini, la tribuna e il ristoro ad uso interno, arredi e attrezzature, affidati in gestione all'Associazione Calcistica Solandra Val di Sole ASD giusta deliberazione della Giunta comunale n. 142 dd. 27.08.2025 e relativa convenzione.
4. L'affidamento delle strutture avviene nello stato di fatto in cui si trovano, con tutti gli arredi presenti.

5. L'affidamento delle strutture sportive comunali e la concessione in uso gratuito sono finalizzati a realizzare i seguenti obiettivi di interesse generale:

- a) concorrere alla promozione e al potenziamento dell'attività sportiva istituzionale dell'Associazione, considerando il suo valore aggregativo, ricreativo e sociale di interesse pubblico;
- b) valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive operanti nel territorio comunale;
- c) realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di natura ricreativa e sociale;
- d) conseguire una conduzione della struttura con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune, all'insegna dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

6. Per le finalità sopra indicate l'Associazione si impegna a sviluppare la propria attività sportiva legata all'atletica leggera sul territorio comunale, negli impianti sportivi concessi in uso dall'Amministrazione, incentivando e facendo conoscere la pratica sportiva ai residenti, soprattutto ai più giovani.

7. L'Associazione si conforma ai seguenti criteri d'uso delle strutture pubbliche:

- le strutture comunali sono destinate ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva e ricreativa;
- l'uso pubblico delle strutture sportive è diretto a soddisfare gli interessi generali della

collettività;

- l'uso delle strutture sportive deve quindi essere garantito a tutti i cittadini;
 - l'uso delle strutture sportive deve essere garantito anche ad altre società ed associazioni sportive.
8. L'Amministrazione Comunale concede, infine, in uso a titolo gratuito all'Associazione le strutture sportive per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 2 Durata

1. La presente convenzione ha la durata di tre annualità, convenzionalmente concordate dalle parti a partire dal _____.2025 fino al _____.2028, prorogabili in modo espresso per ulteriori tre annualità.
2. Non è consentito alcun rinnovo tacito.
3. L'Amministrazione si riserva, previa comunicazione da indirizzare all'Associazione almeno 15 giorni prima, l'utilizzo gli impianti sportivi e dei locali annessi per l'appontamento degli interventi necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività legate al ritiro della prima squadra del Napoli Calcio o per altre attività di protezione civile e pubblico interesse.

Art. 3. Oneri di gestione e funzionamento

1. Trattandosi di Associazione non avente esclusive o prevalenti finalità di lucro, non è richiesto alcun canone. Le entrate derivanti dall'uso degli impianti sportivi da parte di terzi verranno introitate direttamente dall'Associazione.

2. Con cadenza annuale e in ogni caso entro il 31 luglio di ogni anno l'Associazione presenterà all'Amministrazione un rendiconto sull'attività svolta e sulla gestione da cui dovranno risultare le entrate, con evidenza delle tariffe introitate e dei corrispettivi derivanti dalle spese sostenute.
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale; a tal fine si prende atto delle tariffe stabilite con deliberazione 223 dd. 03.12.2024.
4. A garanzia del corretto e razionale utilizzo a titolo gratuito delle strutture sportive affidate in gestione, l'Associazione si obbliga sin d'ora, in particolare:
 - a) a mantenere gli immobili, le strutture, gli arredi nonché gli impianti tecnologici in perfetta efficienza, con il coordinamento per l'utilizzo di quest'ultimi del Servizio tecnico comunale;
 - b) a mantenere a propria cura e spese la pulizia della palestra comunale, degli spogliatoi, dei servizi igienici e degli altri locali di servizio compresi gli arredi e le attrezzature al termine dell'attività per consentire lo svolgimento dell'attività da parte degli alunni in orario scolastico in locali sanificati. La frequenza e le modalità di effettuazione della pulizia saranno concordati tra l'Associazione e l'Amministrazione concedente sentito il Dirigente dell'Istituto comprensivo;
 - c) ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria, limitati alle piccole riparazioni degli impianti, dei servizi igienici e degli arredi utilizzati ad uso esclusivo dall'Associazione;
 - d) garantire l'apertura/chiusura e custodia degli stessi in occasione dei diversi utilizzi,

anche quando gli impianti sono utilizzati da soggetti terzi, vigilando sul corretto utilizzo e segnalando all'Amministrazione eventuali problematiche o danni;

- e) prestare assistenza agli utenti e vigilare sul corretto uso degli impianti e delle attrezzature dal parte degli stessi;
- f) a segnalare all'Amministrazione, in via immediata, danni alle strutture, accollandosi sin d'ora l'onere del ripristino e della eventuale rifusione monetaria, qualora dovuti a fatti di terzi utilizzatori durante le ore di servizio, cagionati durante le ore di apertura al pubblico;
- g) riconsegnare i locali al Comune al termine della stagione sportiva e, in via definitiva, al termine della convenzione, secondo quanto indicato all'art. 9 della presente convenzione.

5. E' inoltre richiesto il rispetto delle norme contenute nell'art. 5 della convenzione sottoscritta tra Comune e Istituto Comprensivo dd. 22.11.2024 prot. 6328.
6. L'Associazione s'impegna inoltre a richiedere un contributo provinciale sulla L.P. 21 aprile 2016, n. 4 (Legge provinciale sullo sport) per il rifacimento della pista di atletica a propria cura e oneri salvo l'impegno del Comune a coprire la parte non finanziata dal contributo.

Art. 4. Oneri a carico del Comune

1. Fatti salvi gli oneri posti a carico dell'Associazioni di cui all'art. 3, sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture, gli oneri di

manutenzione ordinaria della palestra comunale e dei locali annessi nonché gli oneri di manutenzione ordinaria diversi dalle piccole riparazioni per il locali concessi all'Associazione in uso esclusivo.

2. Rimangono inoltre a carico del Comune concedente:

- a) gli oneri per utenze di smaltimento rifiuti, acqua, luce e riscaldamento;
- b) gli interventi che richiedano l'impiego di attrezzature e mezzi specifici;
- c) la gestione dell'impianto termico – conduzione caldaie;
- d) la verifica dei presidi antincendio ivi comprese le vie d'uscita;
- e) lo sgombero neve.

3. Salvo espressa autorizzazione comunale il concessionario non può:

- a) modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti;
- b) prelevare energia elettrica, riscaldamento o acqua per iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto.

4. Il concessionario è tenuto ad un uso diligente ed oculato delle utenze evitando sprechi di acqua, corrente e riscaldamento mettendo in atto pratiche virtuose finalizzate al risparmio energetico. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire applicando una corretta raccolta differenziata, riducendo al minimo la produzione di rifiuto secco indifferenziato.

5. L'Amministrazione comunale monitorerà periodicamente i consumi delle utenze e contesterà all'Associazione gli eventuali utilizzi anomali.

6. I consumi ingiustificati, oltre a costituire inadempimento contrattuale e possibile causa di risoluzione della convenzione, verranno defalcati dai crediti comunque denominati, con riserva di recuperare eventuali somme eccedenti i detti crediti.
7. L'Associazione si impegna a presentare il rendiconto delle spese entro il 31 luglio di ogni anno.
8. Nel caso in cui dalla presentazione del rendiconto dovesse risultare un utile di gestione l'Associazione si impegna a riversarlo al Comune entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto stesso.
9. L'Amministrazione si riserva la possibilità di riconoscere l'eventuale utile di gestione di cui al precedente comma 8 come contributo ordinario a sostegno dell'attività dell'Associazione previa presentazione del bilancio preventivo dell'esercizio in cui l'utile si è realizzato. La concessione sarà disposta con provvedimento della Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni.

Art. 5. Condizioni generali di gestione

1. È espressamente vietata ogni forma di cessione totale o parziale della concessione, pena l'immediata risoluzione della stessa con accollo di danni a carico dell'Associazione.
2. Gli impianti sportivi dovranno essere utilizzati per l'esercizio di attività sportive compatibili, salvo diverse destinazioni contingenti per le quali dovrà essere chiesto ed ottenuto, di volta in volta, il nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Gli impianti sportivi sono destinati prioritariamente ma non esclusivamente all'attività del

concessionario, che dovrà garantire congrue condizioni di accesso da parte di altre associazioni aventi sede nel territorio del comune che presentino analogo scopo sociale sportivo e che non risultino affidatarie, come stabilito dall'art. 30 della legge provinciale 4/2016. Il concessionario dovrà:

- a) garantire l'utilizzo della struttura da parte di soggetti terzi per lo svolgimento di attività sportive e/o di eventi compatibili con il tipo di impianto, secondo un calendario predisposto dal concessionario, e accordato con il Comune. A tal fine l'Associazione si impegna ad individuare a propria cura una modalità di prenotazione dell'uso delle strutture da parte di soggetti terzi concordandola con l'Amministrazione e diffondendo tale modalità anche tramite canali di informazione messi a disposizione dal Comune;
- b) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Dimaro Folgarida proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- c) comunicare all'Amministrazione il nominativo e il recapito telefonico di un referente responsabile degli impianti contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore _____ alle ore _____ e comunque anche il sabato e la domenica nel caso in cui gli impianti siano utilizzati durante il fine settimana;
- d) garantire l'uso pluralistico degli impianti, particolarmente per le categorie di utenti che l'Amministrazione comunale potrà indicare (giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.);

- e) praticare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale per l'accesso alla struttura nei casi previsti. Le relative quote saranno direttamente incassate dal concessionario per far fronte alle spese di gestione. Il quadro delle tariffe completo dovrà essere esposto nelle apposite bacheche e portato a conoscenza di tutti gli utenti.
 - f) consentire l'uso occasionale gratuito delle strutture sportive da parte del Comune secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate.
4. L'Associazione prende atto della convenzione stipulata tra Comune di Dimaro Folgarida e Associazione Calcistica Solandra Val di Sole ASD " per la gestione e concessione in uso del campo da calcio e aree annesse e degli spogliatoi approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 142 dd. 27.08.2025 e degli obblighi in essa contenuti, confermando di conoscerne il contenuto ed in particolare di conoscere le norme relative all'utilizzo dell'impianto concesso in uso alla sopra richiamata Associazione.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accedere liberamente e senza vincoli alle aree e strutture componenti il compendio delle strutture sportive.
6. Dovrà, altresì, essere consentito l'utilizzo anche ad altre associazioni segnalate dall'Amministrazione, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività organizzata dall'Associazione e dietro rifusione delle spese, comunque nel rispetto della destinazione vincolata della struttura e solo per periodi limitati e predeterminati.
7. Nell'impianto oggetto della presente convenzione non sono consentite forme di pubblicità.

Art. 6 Responsabilità del gestore

1. L'Associazione è responsabile dei danni provocati, durante l'utilizzazione, alle strutture comunali e alle relative dotazioni di proprietà del Comune.
2. L'Associazione è ritenuta responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'uso delle strutture e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione comunale da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati dall'attività posta in essere nelle strutture.
3. In occasione delle manifestazioni e utilizzazioni da parte di terzi autorizzati, l'Associazione provvederà alla consegna dei locali pronti all'uso, mentre la responsabilità resterà in capo al soggetto organizzatore dal momento della consegna fino al momento della riconsegna dei locali all'Associazione.
4. Il Comune provvede a mantenere un'adeguata copertura assicurativa R.C. danni a persone o cose durante l'utilizzazione indistinta delle strutture. A garanzia dell'Amministrazione, con la firma del presente atto, l'Associazione si impegna a depositare copia di idonea polizza assicurativa R.C. a garanzia di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso della struttura sportiva e dalla gestione della stessa, con massimali di copertura adeguati. L'Associazione dovrà provvedere al rinnovo annuale della polizza, presentando la quietanza che certifichi l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

Art. 7 Inventario

1. All'inizio della gestione verranno dati in consegna al concessionario i beni e le attrezzature

indicati nell'inventario verificato in contraddittorio con l'Associazione, tra i beni sono ricomprese le chiavi di accesso agli impianti.

2. Alla scadenza del contratto gli immobili, le relative attrezzature e gli arredi dovranno essere consegnati all'Amministrazione comunale come ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso, ed il materiale dovrà corrispondere a quanto risulta dall'inventario verificato in contraddittorio con l'Associazione all'atto della presa in possesso.
3. Fermo restando quanto previsto dalla presente convenzione in ordine agli oneri a carico del Comune e del concessionario per la manutenzione e sostituzione dei beni assegnati, il concessionario si obbliga a:
 - a) comunicare tempestivamente al Comune le sostituzioni di beni inventariati con spesa a carico del concessionario. Le sostituzioni dovranno corrispondere per quantità e qualità ai beni dati in consegna, i quali vengono acquisiti al patrimonio e sono inseriti nell'inventario comunale;
 - b) comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero gli altri interventi che devono essere assunti a carico del Comune. Le sostituzioni di beni strumentali che si rendessero necessarie devono essere preventivamente concordate per iscritto con il Comune e comunicate ai fini dell'inserimento nell'inventario comunale.

Art. 8 Manutenzione straordinaria

1. Ogni eventuale intervento di miglioramento strutturale o di manutenzione straordinaria a

carico delle strutture che si rendesse necessario, si intende sin d'ora a carico dell'Ente proprietario e verrà previamente comunicato all'Associazione.

2. Si intendono per straordinari gli interventi non ricorrenti necessari per conservare agli immobili la loro destinazione e per assicurare la stabilità delle strutture.
3. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria si rendessero necessari per negligenza, incompetenza o imperizia nella manutenzione a carico dell'Associazione o per riparare danni causati nell'esplicazione delle competenze della stessa l'amministrazione procederà alla rivalsa nei confronti dell'associazione.
4. Le opere di manutenzione straordinaria che l'Associazione intendesse effettuare dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.
5. L'Associazione non può effettuare variazioni alle strutture concesse in uso senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale anche nel caso di opere complementari ed accessorie.
6. Ottenuta l'autorizzazione, l'Associazione potrà presentare richiesta per l'ottenimento di tutti i necessari ulteriori permessi autorizzativi compresi quelli edilizi. Detti lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte senza diritto di rivalsa e con rinuncia ad esigere, anche a fine gestione e utilizzo, qualsiasi indennità di miglioria.
7. Al termine della concessione ogni manufatto rimarrà di proprietà del Comune, senza che l'Associazione possa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.

Art. 9 Restituzione degli impianti

1. Al termine della convenzione l'Associazione si impegna a restituire gli impianti, con le strutture, dotazioni e arredi così come consegnati all'inizio della convenzione, comprese le addizioni e i miglioramenti effettuati.
2. La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione degli impianti e delle relative strutture e dotazioni sarà fatta tenendo conto del deperimento connesso al normale e diligente uso e manutenzione dei beni.

Art. 10 Risoluzione e recesso dalla convenzione

1. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
 - a) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti;
 - b) scioglimento dell'Associazione, apertura di procedura finalizzata allo scioglimento dell'Associazione ovvero altri casi di cessazione dell'attività associativa;
 - c) danni gravi prodotti agli impianti ed attrezzature di proprietà comunale derivanti da negligenza o imperizia dell'Associazione.
 - d) gravi negligenze e gravi e non giustificati inadempimenti agli impegni assunti con la presente convenzione.
2. L'Amministrazione ne conterà l'addebito per iscritto e sentite le motivazioni dell'Associazione avrà facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione. Sono esclusi i casi di inosservanza dovuta ad eventi straordinari e comunque non imputabili a

comportamento doloso o colposo dell'Associazione.

3. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Associazione di restituire l'impianto a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.
4. Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone congruo preavviso.

Art. 11 Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che insorgessero nella fase di esecuzione del rapporto convenzionale relativamente all'interpretazione ed applicazione delle predette modalità e condizioni di gestione e di utilizzo della struttura, sono possibilmente definite in via bonaria tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione.
2. Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo periodo, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente. Il foro competente è quello di Trento.

Art. 12 Oneri e spese

1. Le parti si danno atto che il presente atto:
 - è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
 - è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II – art. 1 lett.b) del DPR 131/1986;

Art. 13 Rinvii

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti ed obbligazioni in generale.

Letto, confermato, sottoscritto

Dimaro Folgarida

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA _____

Il Sindaco

Il Presidente

Approvazione separata ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile delle clausole di cui agli articoli:

Art. 5, comma 1 (divieto di sub concessione); Art. 10 comma 1 (risoluzione per inadempimento).

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

L'ASSOCIAZIONE _____

Il Sindaco

Il Presidente